

**REGOLAMENTO DEL
LABORATORIO DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI - LABSCO**

(emanato con decreto rettorale 11 aprile 2013 n. 229)

Indice

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
- Articolo 2 - Referenti
- Articolo 3 - Il direttore scientifico
- Articolo 4 - Il consiglio direttivo
- Articolo 5 - Il direttore tecnico
- Articolo 6 - Norme finali

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del laboratorio di scienza delle costruzioni (di seguito denominato LabSCo) del Sistema dei Laboratori dell'Università luav di Venezia.
2. Il LabSCo, già equiparato agli istituti universitario ai sensi dell'articolo 63 D.P.R. 371/80 e articolo 88 Legge 382/80, è costituito giusta la Legge 1 luglio 1961 n. 553, la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e l'articolo 7 del Regolamento del sistema dei laboratori dell'Università luav.
3. Il LabSCo dall'anno 1961 è un Laboratorio Ufficiale della Repubblica italiana per le prove sui materiali, annesso alla Cattedra di Scienza delle Costruzioni, settore scientifico disciplinare Icar/08 - Scienza delle Costruzioni. Le finalità del LabSCo sono:
 - a) fornire il supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo relativamente ai settori scientifici disciplinari di riferimento;
 - b) ampliare la presenza sul territorio attraverso la collaborazione con gli enti culturali, locali, nazionali, internazionali e con le imprese;
 - c) sviluppare attività e ricerche interdisciplinari tra i laboratori universitari;
 - d) essere di supporto al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le attività di controllo sui materiali impiegati nelle costruzioni;
 - e) effettuare prove ufficiali sui materiali edilizi, in particolare calcestruzzi, acciai e laterizi, su prototipi e modelli nonché su manufatti;
 - f) effettuare verifiche statiche e prove strutturali relative agli stabili sede di luav, o di futura acquisizione o utilizzazione.
 Quando le prove sono effettuate per conto terzi esse sono soggette a relativa fatturazione secondo quanto previsto nel tariffario approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 2 - Referenti

1. Sono referenti del LabSCo: il direttore scientifico, il direttore tecnico e il consiglio direttivo.

Articolo 3 - Il direttore scientifico

1. Il direttore scientifico è scelto tra:
 - a) professori ordinari e associati di scienza delle costruzioni o di tecnica delle costruzioni o disciplina affine con le finalità scientifiche del laboratorio;
 - b) ricercatori di scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni o disciplina affine con le finalità scientifiche del laboratorio.
 E' nominato dal rettore e fa parte del consiglio del sistema dei laboratori.
2. Il direttore scientifico:

- a) provvede all'attuazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attivazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
- b) individua le strategie di intervento verso il mondo esterno definendo lo scenario delle possibili relazioni anche con particolare riferimento all'attività normata conto terzi;
- c) propone congiuntamente al direttore tecnico il piano degli investimenti e delle attività del laboratorio;
- d) propone l'attivazione/disattivazione di sezioni o uffici funzionali del laboratorio;
- e) designa il vicedirettore che in sua assenza svolge tutte le funzioni a lui assegnate;
- f) presiede e convoca il consiglio direttivo del LabSCo;
- g) concorre con gli altri direttori scientifici dei laboratori e il coordinatore scientifico del sistema dei laboratori alla predisposizione del piano quadriennale con cui sono definiti gli indirizzi generali e le linee di sviluppo del sistema, gli obiettivi strategici di programmazione in materia di ricerca di base, di ricerca innovativa e di investimento;
- h) sviluppa con gli altri direttori scientifici dei laboratori le attività comuni e trasversali, sulla base del piano quadriennale.

Articolo 4 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal direttore scientifico, dal vicedirettore, dal personale docente e ricercatore che collabora attivamente al LabSCo, dal direttore tecnico, da un rappresentante del personale non docente eletto tra il personale del laboratorio ed eventualmente da un esperto di alta qualificazione.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni.

2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. E' valido in presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Viene convocato per iscritto dal direttore scientifico del laboratorio o dalla maggioranza dei membri del consiglio stesso, almeno 15 giorni prima della seduta. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il consiglio direttivo:

- a) assiste il direttore scientifico nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell'organizzazione e programmazione delle prove per conto terzi, per la ricerca scientifica e per la didattica;
- b) esprime un parere relativamente alle convenzioni fra il Laboratorio ed i clienti terzi per l'esecuzione di programmi sperimentali e di studio/ricerca;
- c) delibera annualmente la richiesta di fondi sulla base delle esigenze e dei programmi di lavoro.
- d) esamina il quadro del bilancio del LabSCo e approva il piano annuale delle attività;
- e) esprime un parere circa l'attivazione e la disattivazione di sezioni o uffici funzionali interni al laboratorio;
- f) propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre all'approvazione degli organi dell'Università luav;
- g) individua l'eventuale esperto di cui al punto 1 per la nomina da parte del rettore.

Articolo 5 - Il direttore tecnico

1. Il direttore tecnico del LabSCo è nominato dal direttore generale e fa parte del consiglio direttivo del laboratorio.

2. Il direttore tecnico:

- a) è responsabile della gestione tecnica e amministrativo-contabile delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati, della gestione e coordinamento delle risorse strumentali e umane;

- b) pone in essere gli atti di gestione della struttura, nel rispetto dei regolamenti di ateneo;
- c) coordina e sovrintende le attività tecniche e amministrative del laboratorio;
- d) predispone su indirizzo del direttore scientifico sia la proposta del bilancio di previsione per l'anno successivo, sia il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato da una relazione che illustri i risultati conseguiti del laboratorio. Le proposte vengono presentate annualmente al responsabile della gestione del sistema dei laboratori.

Articolo 6 - Norme finali

1. Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto dell'ateneo e nei regolamenti previsti.